**Capra Rag. Andrea Giuseppe**
Ragioniere commercialista
Economista d'impresa
Revisore contabile

*Spett.le*

*CAPOGRUPPO MINORANZA*

*E p.c. SINDACO DI RUEGLIO*

*E p.c. SEGRETARIO GENERALE*

*E p.c. SCALA MAURO (mittente PEC)*

*Loro sedi*

Oggetto: risposta a pec del 05/05/2017 mittente "mauro.scala2@ingpec.eu"

Con la presente in risposta alla pec del 5/5 u.s. e lettera originale pervenuta in questi giorni in Studio

Tengo a precisare:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, prevede che l'Avanzo di Amministrazione:

1 - è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2 - può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194 e per l'estinzione anticipata di prestiti;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

Capra Rag. Andrea Giuseppe
Ragioniere commercialista
Economista d'impresa
Revisore contabile

Accantonamenti

1) La quota accantonata è formata da tutti gli accantonamenti che l'ente è tenuto a fare per prevenire spese impreviste o cautelarsi di fronte a inesigibilità delle entrate (vedi Fcde, fondo crediti di dubbia esigibilità),

**2) La quota vincolata è formata da tutte le economie di spesa finanziate con entrate a destinazione vincolata,**

3) La quota destinata è formata da economie di spese di investimento finanziate con entrate genericamente destinate a finanziare la spesa del titolo II (si veda, ad esempio gli oneri di urbanizzazione)

3) la quota libera che è ottenuta come differenza tra l'importo del risultato di amministrazione determinato secondo il criterio previsto dall'articolo 186 e le quote accantonate, vincolate e destinate.

Nel caso in cui tale differenza generi un valore negativo l'esercizio si chiude con un disavanzo di amministrazione.

Particolare attenzione deve essere posta sull'applicazione al bilancio dell'avanzo di amministrazione.

Gli articoli 175,187e 193 del Tuel oltre che il principio applicato concernente la contabilità finanziaria (All4/2 al Dlgs.n.118/11), ne individuano regole e competenze.

Quota libera e destinata

Partiamo dalla quota libera e destinata. Il comma 3/bis dell'articolo 187 del Tuel stabilisce che nel caso in cui l'ente si trovi o in anticipazione di tesoreria (articolo 222 del Tuel), o stia utilizzando entrate a destinazione vincolata per finanziare spesa corrente (articolo 195 del Tuel) l'avanzo di amministrazione libero non può essere utilizzato fatto salvo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Allo stesso modo il principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) al paragrafo 3.3 dispone che «fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione». Esclusi pertanto i suddetti casi la quota destinata e la quota libera del risultato di amministrazione possono essere applicate al bilancio, con variazione di competenza del Consiglio comunale previo parere dell'Organo di revisione, solo dopo l'approvazione del rendiconto che ne definisce l'importo.

**Quota accantonata e vincolata**

Più complicato invece è il caso **dell'applicazione al bilancio della quota accantonata e vincolata dell'avanzo di amministrazione**.

Il comma 3 dell'articolo 187 del Tuel chiarisce che le quote del risultato di amministrazione presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto

consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

L'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione è possibile anche nel corso dell'esercizio provvisorio ma solo per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

Il comma 5 bis dell'articolo 175 del Tuel attribuisce alla Giunta comunale la competenza della variazione che applica al bilancio, in caso di esercizio provvisorio, la quota accantonata e la quota vincolata del risultato di amministrazione (sia accertato che presunto).

Lo stesso comma tuttavia precisa che l'applicazione della quota vincolata, che si è formata da economie di spesa relative a stanziamenti dell'esercizio precedente, deve consistere in una «mera reiscrizione».

**Reiscrizione**

Per mera reiscrizione si intende l'applicazione al bilancio della quota vincolata senza discrezionalità in merito al suo utilizzo. Infatti sempre il comma 4 bis attribuisce alla competenza della Giunta le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio. Esempio di mera reiscrizione è rappresentato dall'applicazione al bilancio della quota vincolata, formatasi nell'esercizio precedente, dalle economie relative alle risorse del fondo per la premialità e il salario accessorio nel caso in cui entro la fine dell'anno precedente non si fosse provveduto alla sottoscrizione della contrattazione integrativa. L'applicazione dell'avanzo nel corso dell'esercizio provvisorio necessita sempre del parere dell'organo di revisione. Il comma 5 quater prevede, invece, che nel corso della gestione (a bilancio di previsione approvato) la competenza ad applicare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione sia affidata al responsabile dei servizi finanziari o ai responsabili della spesa se previsto dal regolamento di contabilità. Anche in questo caso il rinvio al comma 5 quinquies dell'articolo 187, limita la competenza dei dirigenti all'applicazione al bilancio di mere re-iscrizioni di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

**Variazione gestionale**

Trattandosi di variazione "gestionale" non è richiesto il parere dell'organo di revisione.

Poiché l'articolo 175 non definisce le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio,ma le individua per differenza definendo invece quelle di competenza della Giunta (comma 5 bis) e dei dirigenti (comma 5 quater), ciò significa che in tutti quei casi nei quali l'applicazione dell'avanzo di amministrazione non è competenza degli organi di gestione (Giunta e dirigenti) è per esclusione competenza del Consiglio. Pertanto nel caso di applicazione delle quote accantonate a bilancio di previsione approvato, nel caso di applicazione di quote vincolate formate negli esercizi precedenti all'ultimo e in tutti i casi nei quali l'applicazione della quota vincolata generatasi nell'esercizio precedente non sia una mera re iscrizione, la conseguente variazione di bilancio deve essere adottata con delibera consiliare. Per ogni variazione di competenza del Consiglio è sempre richiesto il parere dell'organo di revisione.

**Capra Rag. Andrea Giuseppe**
Ragioniere commercialista
Economista d'impresa
Revisore contabile

**In merito a quanto concerne la pec pervenuta, in seguito a colloquio telefonico con il segretario generale**

**In merito alla diminuzione della parte vincolata a bilancio stanziata in favore di SMAT, tengo a precisare quanto segue:**

- **In primo luogo mi scuso per un refuso nella tabella della mia relazione al consuntivo 2016 in quanto la cifra non deriva da vincoli derivanti da trasferimenti ma da vincoli da leggi e principi contabili , e ribadisco che comunque trattasi di SOMME VINCOLATE ED E' QUELLO CHE CERTIFICO E CHE UN REVISORE DEVE SOTTOLINEARE e RIBADIRE;**
- **In secondo luogo tengo sottolineo che gli uffici di ragioneria dell'Ente trattandosi di cifre molto vecchie hanno correttamente operato tramite il riaccertamento straordinario dei residui del 2015 ed hanno provveduto alla loro cancellazione girandoli nel fondo pluriennale vincolato;**
- **La diminuzione effettuata va altresì a migliorare l'avanzo vincolato destinato agli investimenti e come riferito dal Segretario ci fu anche un incontro quando qualche membro della minoranza era in giunta proprio con i vertici di SMAT a cui non si ebbe più risposta.**

A disposizione per ogni altro chiarimento , porgo distinti saluti

Il Revisore del Conto
Rag. Andrea Giuseppe Capra

ALESSANDRIA, 11/05/2017

Spalto Borgoglio, 43 • 15121 ALESSANDRIA • Telefono 0131.267878 • Fax 0131.282900
E-mail: info@studioandreacapra.com • studiocapra@lamiapec.it • Sito Web: www.studioandreacapra.com
Partita Iva 01771520069 • Codice fiscale CPR NRG 74C16 A182G • Iscritto ODCEC di Alessandria al n° 318/A